

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2118

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**LODI FAUSTINI FUSTINI ADRIANA, BABBINI,
RUBBI EMILIO, PRETI**

Presentata il 18 novembre 1980

Estensione ai cittadini stranieri delle erogazioni monetarie previste dall'articolo 5 della legge 13 agosto 1980, n. 466

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con una serie di provvedimenti che possono apparire parziali o estemporanei, il Parlamento italiano è stato costretto a legiferare sul problema del terrorismo e delle sue vittime, modificando frequentemente la legislazione anche in relazione all'*escalation* degli atti terroristici e all'estensione della area dei cittadini colpiti.

Con l'ultimo provvedimento adottato dalla Camera dei deputati il 31 luglio 1980 il Parlamento intendeva precisare ed estendere il concetto di forze dell'ordine che era all'origine del primo provvedimento adottato in materia, comprendendovi non soltanto gli agenti di polizia o i carabinieri che si scontrano con i criminali o che sono oggetto dell'azione terroristica, ma anche i vigili del fuoco, i militari delle forze armate, i vigili urbani, quell'insieme di forze cioè che hanno messo spesso a repentaglio la loro vita in quanto adibiti a servizi di ordine pubblico o ad attività di soccorso.

Il provvedimento estendeva altresì a semplici cittadini vittime della violenza terroristica le elargizioni monetarie previste per le forze dell'ordine.

Nel predisporre l'estensione di norme precedentemente in atto il legislatore non poteva certo immaginare o presumere che soltanto due giorni dopo l'approvazione di tali norme da parte di un ramo del Parlamento, il terrorismo raggiungesse i livelli di brutalità e di mostruosità avuti con la strage avvenuta alla stazione di Bologna il 2 agosto 1980.

Per la prima volta anche numerosi cittadini stranieri restarono vittime del terrorismo, così che nel momento in cui passava da un ramo all'altro del Parlamento, la legge evidenziava carenze difficilmente prevedibili prima del verificarsi di tale fatto.

Il Senato della Repubblica sottolineò il fatto che la legge non estendeva le elargizioni di solidarietà nel caso di mor-

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

te o invalidità a cittadini stranieri, ma anziché introdurre modifiche che avrebbero ritardato l'intero *iter* della legge, ritenne di adottare immediatamente un atto significativo di solidarietà dovuto ai cittadini italiani così duramente colpiti, rinviando ad altro provvedimento l'estensione delle elargizioni monetarie ai cittadini stranieri.

I cittadini stranieri deceduti nella strage di Bologna sono 10, i feriti di cittadinanza straniera sono stati 24, 14 dei quali risulta abbiano riportato ferite o menomazioni molto gravi.

Ambasciate straniere in Italia e alcune Ambasciate italiane in Paesi stranieri

sono state interessate ad affrontare problemi drammatici oltre che umani anche finanziari che sono sorti nelle famiglie così duramente colpite.

Onorevoli colleghi, restiamo convinti che la vita umana trascende qualsiasi valore monetario, ma nella ferma convinzione che non si possono giustificare differenziazioni sulla base dello stato di cittadinanza, vi sottoponiamo la presente proposta di legge affinché anche ai cittadini stranieri vittime del terrorismo in territorio italiano siano estese le provvidenze previste dall'articolo 5 della legge 13 agosto 1980, n. 466.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Le elargizioni previste dall'articolo 5 della legge 13 agosto 1980, n. 466, nella stessa misura e con gli stessi criteri previsti per i cittadini italiani sono estese ai cittadini stranieri.

ART. 2.

All'onere derivante nell'anno 1980 dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 2,5 miliardi, si provvede mediante riduzione dello stanziamento di cui al capitolo 6854 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.